






COMUNE DI PAVIA DI UDINE

PROVINCIA DI UDINE

Sede Uffici Municipali in Lauzacco – Piazza Julia n. 1



REGOLAMENTO COMUNALE



DI



POLIZIA RURALE

APPROVATO DAL:
C.C. con atto n. 45/2010

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità di applicazione	Pag.	1
Art. 2 - Oggetto del Servizio di Polizia Rurale	“	1
Art. 3 - Accertamento delle violazioni	“	1

TITOLO II CONCIMAIE, SPARGIMENTO LIQUAMI E MATERIALE ORGANICO

Art. 4 - Caratteristiche generali dei contenitori di stoccaggio degli effluenti di allevamento	Pag.	2
Art. 5 - Depositi di insilati	“	2
Art. 6 - Vuotatura dei contenitori di stoccaggio e trasporto effluenti di allevamento	“	3
Art. 7 - Concimazione e spandimento degli effluenti a scopo agricolo	“	3
Art. 8 - Concimazione o ammendamento con materiali fermentescibili e putrescibili	“	4
Art. 9 - Impiego di pollina	“	4
Art. 10 - Utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura	“	4
Art. 11 - Rinvio al Regolamento di fognatura	“	4

TITOLO III AMBITI RURALI NON IDENTIFICATI

Art. 12 - Accensione di fuochi	Pag.	5
Art. 13 - Libero deflusso delle acque	“	5
Art. 14 - Spurgo dei fossi e dei canali	“	6
Art. 15 - Tombinatura di fossi e canali	“	6
Art. 16 - Diramazioni, accessi e recinzioni	“	6
Art. 17 - Distanze per fossi, canali e alberi. Manutenzione delle ripe e delle aree verdi	“	6
Art. 18 - Taglio piante	“	7
Art. 19 - Recisione di rami protesi e terreni incolti	“	7
Art. 20 - Aratura e irrigatura dei terreni	“	8
Art. 21 - Strade vicinali	“	8
Art. 22 - Spigolatura	“	9
Art. 23 - Dilavamento dei terreni. Prevenzione ed interventi	“	9
Art. 24 - Disciplina del pascolo vagante delle greggi	“	9
Art. 25 - Apiari ed alveari	“	10

**TITOLO IV
MIGLIORAMENTI FONDIARI**

Art. 26 - Corsi d'acqua e sbancamenti	Pag.	11
---	------	----

**TITOLO V
AGRICOLTURA BIOLOGICA**

Art. 27 - Agricoltura biologica	Pag.	12
---------------------------------------	------	----

**TITOLO VI
MALATTIE ED INTERVENTI IGENICO-SANITARI**

Art. 28 - Acquisto e detenzione ed impiego dei prodotti fitosanitari in agricoltura	Pag.	13
Art. 29 - Lotta alla zanzara tigre	“	14
Art. 30 - Cartelli per esche avvelenate	“	14
Art. 31 - Obbligo di denuncia	“	15

**TITOLO VII
SANZIONI**

Art. 32 - Sanzioni amministrative	Pag.	16
---	------	----

**TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 33 - Abrogazione di norme	Pag.	18
Art. 34 - Entrata in vigore	“	18
Art. 35 - Norme finali	“	18

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di polizia rurale nel territorio comunale.

2. Il presente Regolamento può trovare applicazione anche al di fuori dell'ambito rurale per tutti i casi che siano compatibili con le fattispecie dallo stesso contemplate.

Art. 2

Oggetto del Servizio di Polizia Rurale

1. Il Servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato, della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune, in particolare nell'interesse delle attività agrarie ed in generale delle colture che, a vario livello, si svolgono nelle campagne.

Art. 3

Accertamento delle violazioni

1. Il controllo relativo all'applicazione del presente regolamento è affidato alla Polizia Municipale.

2. Il Responsabile della Posizione Organizzativa, titolare del Servizio di Polizia Municipale, sentito l'eventuale parere tecnico del Responsabile della Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico e della Gestione del Territorio, emetterà specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme contenute nel Regolamento, secondo le procedure previste dagli artt. 11 e 12 della L.R. 17.01.1984 n. 1.

TITOLO II CONCIMAIE, SPARGIMENTO LIQUAMI E MATERIALE ORGANICO

Art. 4

Caratteristiche generali dei contenitori di stoccaggio degli effluenti di allevamento

1. Le caratteristiche e le dimensioni delle concimaie e delle vasche liquami a servizio delle stalle di tipo tradizionale devono essere le seguenti:

- a) capacità pari ad un volume minimo di stoccaggio sufficiente a contenere gli effluenti zootecnici palabili (letame) prodotti in 4 mesi ovvero gli effluenti non palabili (liquami) prodotti in 6 mesi secondo quanto riportato nell' All. 1 del D.M. 07.04.2006 e nel P.d.A approvato con D.P.Rerg 0295/Pres del 27 Ottobre 2008
- b) muretto perimetrale di altezza non inferiore a 80cm.
- c) platea lievemente inclinata verso una idonea cunetta impermeabile, la quale convogli il liquame in una cisterna a perfetta tenuta, con dimensioni minime di 0,5mc. per ogni capo di bestiame
- d) ubicazione a valle e distanza non inferiore a 25m dai pozzi di prelevamento o da qualsiasi altro serbatoio di acqua potabile.

2. I liquami provenienti dagli allevamenti dovranno essere convogliati in apposite vasche a perfetta tenuta secondo le caratteristiche di cui all'art. 8 del D.M. 07.04.2006.

3. Non è consentito lo stoccaggio di materiale organico proveniente da deiezioni animali al di fuori dei suddetti contenitori.

4. Le caratteristiche e le dimensioni delle concimaie e delle vasche liquami a servizio delle stalle non contemplate nel comma 1, nonchè il dimensionamento delle vasche per la raccolta dei liquami provenienti da detti allevamenti dovranno soddisfare le caratteristiche previste dall'art.5 e dall'art.7 del P.d.A approvato con D.P.Rerg 0295/Pres del 27 Ottobre 2008

Art. 5

Depositi di insilati

1. I depositi di foraggi ed insilati devono distare almeno 15m dalle civili abitazioni di proprietà ed almeno 30m dalle abitazioni di terzi.

Non devono in ogni caso essere fonte di emanazioni di odori sgradevoli e fastidiosi.

Ove non si disponga di platea in cemento, dovrà essere impiegato un telo impermeabile ed impedire il contatto fra il suolo ed i prodotti di fermentazione.

I Copertoni talvolta utilizzati per l'ancoraggio delle coperture di insilati o di altre analoghe coperture devono essere periodicamente svuotati o adeguatamente forati al fine di evitare qualsiasi ristagno d'acqua al proprio interno per impedire la proliferazione di insetti molesti (es. zanzara tigre).

Art.6

Vuotatura dei contenitori di stoccaggio e trasporto effluenti di allevamento

1. All'interno dell'abitato il trasporto e la movimentazione degli effluenti estratti sarà consentito qualora non diano luogo a molestia per il vicinato ed in ogni caso dovranno avvenire secondo gli orari stabiliti dall'art. 7 del presente Regolamento.

2. I mezzi adibiti al trasporto degli effluenti devono essere costruiti e caricati in modo tale da non provocare spandimenti e/o sversamenti.

Art. 7

Concimazione e spandimento degli effluenti a scopo agricolo

1. Lo spargimento sul terreno, a scopo di concimazione, di materiale organico animale derivante da imprese agricole è consentito con le modalità di seguito fissate, salvo disposizioni di legge o ordinanze del Sindaco più restrittive.

2. Lo spargimento è consentito solo a chi ne abbia dato comunicazione all'Amministrazione Comunale, secondo quanto previsto dall'art. 112 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e dall'art. 5 della L.R. 23.01.2007 n. 1, nonché quanto previsto dalla Delibera G.R. 16.03.2007 n. 536 e nel P.d.A approvato con D.P.Rerg 0295/Pres del 27 Ottobre 2008.

3. Il trasporto di materiale organico deve essere effettuato in modo da evitare ogni dispersione o spandimento.

4. È vietato il transito nelle aree destinate a mercati, sagre e manifestazioni quando queste sono in atto.

5. Lo spandimento è ammesso solo se in quantità di apporto utile alla produzione agricola ed a patto che le acque sotterranee, le acque superficiali, il suolo e la vegetazione non subiscano degradazione o danno.

6. Il trasporto e lo spargimento sul suolo di qualsiasi materiale a scopo di concimazione non deve produrre inconvenienti igienici, quali lo sviluppo di odori o la diffusione di aerosoli che arrechino disturbo e disagio alla popolazione.

7. La dispersione sul terreno degli effluenti dovrà avvenire nelle seguenti condizioni, come indicato nel Codice di Buona Pratica Agricola:

- a) nel periodo tra aprile ed ottobre deve avvenire entro le ore 10.00 e dopo le ore 17.00;
- b) la distanza di rispetto dalle abitazioni sarà di almeno 30m;
- c) la distanza di rispetto dai corsi d'acqua sarà di almeno 10m;
- d) si fa divieto di aspersione su terreni saturi d'acqua o inondati;
- e) si fa divieto di aspersione durante le piogge e nel giorno successivo ad eventi piovosi significativi cioè con precipitazioni maggiori di 10mm (vedi P.d.A.);
- f) si fa divieto di aspersione su superfici gelate o innestate;
- g) si fa divieto di aspersione nel caso in cui i liquami vengano a contatto con prodotti destinati al consumo umano, in orticoltura a coltura presente e su colture foraggere almeno 3gg prima dello sfalcio (vedi art.8, p. 1 e 2 del P.d.A.);

- h) si fa obbligo di seguire modalità di applicazione al terreno atte a limitare il numero di passaggi e ad impedire ristagni o ruscellamenti, in particolare verso corpi idrici o fossi;
- i) si fa obbligo di lavorare le superfici per l'interro del liquame asperso entro le 24 ore successive allo spandimento;
- j) si proibisce assolutamente la pratica di scaricare in fossi di scolo o acque superficiali le acque di lavaggio dei mezzi operatori;

Art. 8

Concimazione o ammendamento con materiali fermentescibili e putrescibili

1. Lo spargimento sul suolo scoperto a scopo di concimazione o ammendamento di materiale fermentescibile o putrescibile di qualunque natura è ammesso per tutti i materiali previsti dalle norme di legge, purché non ne derivi danno o molestia agli abitanti delle case vicine e dovrà comunque essere seguito da immediato interrimento.

È vietato l'impiego di dette sostanze all'interno delle zone A-B-C-D (area urbana).

Art. 9

Impiego di pollina

1. La concimazione con pollina, purché stabilizzata dopo un periodo di almento tre mesi in idonee aree di stoccaggio, è ammessa con immediato interrimento.

Art. 10

Utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura

1. L'eventuale utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione, dovrà rispettare le indicazioni di cui al D.Lgs. n. 99/1992.

È fatto obbligo di segnalazione all'autorità comunale della data e delle modalità di aspersione.

Art. 11

Rinvio al Regolamento di fognatura

1. Per quanto non previsto nel presente titolo si fa rinvio alle norme del vigente Regolamento Comunale di fognatura.

TITOLO III AMBITI RURALI NON IDENTIFICATI

Art. 12 **Accensione di fuochi**

1. L'accensione dei fuochi è ammessa solo ai fini agronomici di bonifica, disinfezione e/o disinfestazione dei terreni (esclusi i casi di cui al 4° comma). Si dovranno usare comunque tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbo a terzi. Dovrà essere rispettata una distanza minima di 50m dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno o foraggio, dalle strade pubbliche e da qualsiasi altro deposito di materie infiammabili o combustibili.

2. Coloro che accendono un fuoco, nei modi e con le precauzioni indicate nel comma precedente, hanno l'obbligo di presidiarlo fino allo spegnimento, provvedendo quindi alla copertura del focolaio con terra.

3. Nell'eventualità che il fumo rechi disturbo a terzi, questi possono chiedere lo spegnimento del fuoco e, se necessario, l'intervento delle forze di Polizia operanti sul territorio.

4. Le stoppie ed i residui della trebbiatura non possono essere bruciati. Pertanto dopo l'opportuno tritramento, possono essere sotterrati con l'aratura.

5. È vietato inoltre bruciare rovi, sterpaglie ed erbe infestanti nei fossati o in prossimità degli stessi, nonché prati, capezzagne, pendii, siepi e simili.

6. L'incenerimento e l'abbandono di sacchi e imballaggi di qualsiasi natura è punito, oltre che dal presente Regolamento, anche per smaltimento di rifiuti non autorizzati, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006.

Art. 13 **Libero deflusso delle acque**

1. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi superiori non possono impedire in alcun modo il libero deflusso di dette acque.

2. I proprietari di terreni adiacenti alle strade devono impedire, tramite adeguate lavorazioni o eventuali costruzioni di fossi, che l'acqua derivante da precipitazioni atmosferiche defluisca verso ed attraverso le strade stesse.

3. È inoltre vietata l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danni ai terreni vicini ed alle strade.

4. Sono vietate le piantagioni che si inoltrino dentro i fossi, canali e corsi d'acqua tra confini di proprietà private in modo tale da restringere la normale sezione per il deflusso delle acque.

5. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, è fatto obbligo ai proprietari dei terreni interessati da fossati, compresi quelli a confine, di eliminare gli inconvenienti richiamati al precedente comma.

Art. 14

Spurgo dei fossi e dei canali

1. Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, anche in corrispondenza degli accessi carrai ai fondi, è fatto obbligo di provvedere affinché gli stessi vengano tenuti costantemente sgombri, in modo tale che anche nel caso di piogge continue, e quindi di piena dei fossi, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e senza danno alle proprietà contermini ed alle strade contigue.

2. In caso di inadempienza del proprietario alle disposizioni previste dal primo comma, il Comune, con apposita ingiunzione, fisserà un termine perentorio per provvedervi, decorso inutilmente il quale lo stesso Comune farà eseguire i lavori, addebitando le spese all'inadempiente, ferma restando la violazione amministrativa accertata.

Art. 15

Tombinatura di fossi e canali

1. È data facoltà ai proprietari di eseguire opere di tombinatura di fossi e canali previa presentazione di richiesta di autorizzazione all'Autorità Comunale competente la quale stabilirà la fattibilità o meno di tale intervento, il diametro della tubazione relativa e le modalità esecutive.

Art. 16

Diramazioni, accessi e recinzioni

1. Non possono essere aperti nuovi accessi o diramazioni dalle strade comunali, vicinali o interpoderali a fondi e fabbricati laterali, nè nuovi innesti di strade soggette ad uso pubblico o privato, senza la preventiva autorizzazione Comunale.

2. Non possono essere recintati i fondi agricoli prospicienti le strade vicinali di pubblico passaggio (ex interpoderali), senza i relativi atti abilitativi. Gli allineamenti dovranno garantire agevolmente il transito delle macchine agricole. Deve comunque essere mantenuta una distanza minima dall'asse stradale di 2,50m.

Art. 17

Distanze per fossi, canali e alberi. Manutenzione delle ripe e delle aree verdi

1. Per lo scavo di fossi o canali presso il confine, tra proprietà private, si deve osservare una distanza dal centro del fosso uguale alla profondità del fosso o del canale. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della ripa, ovvero dalla base dell'opera di sostegno, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3m.

2. I proprietari sono tenuti alla manutenzione delle ripe e dei fondi laterali alle strade, nei limiti di distanza indicati dal comma precedente.

3. I proprietari di fondi agricoli a confine con le strade comunali, vicinali ed altre aree verdi di proprietà comunali, possono effettuare il taglio delle piante e la relativa pulizia anche sulla proprietà comunale, previa presentazione di istanza all'Ufficio Tecnico – Settore Manutentivo.

4. Le distanze di siepi, arbusti, alberi di medio ed alto fusto tra proprietà private, sono regolamentati dal Codice Civile.

5. L'estirpazione e il taglio di alberi e piante non autorizzate nelle zone vincolate dal piano regolatore generale comunale sono sanzionate ai sensi del presente regolamento.

6. È vietata la piantumazione di alberi, siepi, viti, arbusti in prossimità di incroci, curve o altri luoghi, qualora, a seguito di apposita verifica, si paventi una possibile riduzione della visibilità.

Art. 18

Taglio piante

1. È ammessa la ceduzione periodica secondo gli usi locali, ad eccezione delle seguenti specie: carpino bianco, tiglio, olmo, quercia, acero, bagolaro o spaccasassi, frassino, nonché cedri, pini ed abeti di età superiore ai 30 anni.

2. L'espianto delle essenze arboree sopra richiamate dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale con obbligo di successivo reimpianto in misura almeno pari a quella estirpata.

Art. 19

Recisione di rami protesi e terreni incolti

1. I proprietari di fondi sono obbligati a potare qualsiasi pianta in modo da non restringere e danneggiare le strade, nonché a recidere i rami che si protendono oltre il confine stradale. Sono altresì obbligati ad asportare le foglie, i frutti e le ramaglie ed a ripulire la sede stradale ed il marciapiede.

2. I proprietari e/o conduttori di fondi confinanti con edifici e terreni altrui sono tenuti a provvedere costantemente allo sfalcio ed alla potatura di ogni pianta cresciuta anche spontaneamente, evitando la formazione di terreni incolti che potrebbero determinare il proliferare di piante, animali o insetti dannosi.

3. L'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze (con esclusione di liquami e materiale organico) sono vietati ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

4. In caso di inadempienza del proprietario alle disposizioni previste dai precedenti commi, il Comune, con apposita ingiunzione, fisserà un termine perentorio per provvedere, decorso inutilmente il quale lo stesso Comune farà eseguire i lavori, addebitando le spese all'inadempiente, ferma restando la violazione amministrativa accertata.

Art. 20

Aratura e irrigatura dei terreni

1. I frontisti delle strade pubbliche e vicinali di uso pubblico non possono arare i propri fondi a confine con le strade, ma devono mantenere lungo di esse la regolare capezzagna, in modo da garantire sufficiente spazio per le necessarie manovre di qualsiasi mezzo agricolo, senza recare danno alle strade, alle siepi ed ai fossi.

2. Dette capezzagne, per regola, devono avere una larghezza non inferiore a 1,5m indipendentemente dal tipo di attrezzatura utilizzata in campagna si dovrà evitare che, durante le manovre, parti della stessa possano accidentalmente sporgere con gli sbalzi sulla sede stradale.

3. È altresì obbligatorio mantenere una fascia di rispetto di almeno 1 m. in senso parallelo alla direzione dell'aratura dalle strade e dall'argine di fossi o canali di scolo adiacenti le strade.

4. Una capezzagna della larghezza di almeno 1,5m dovrà essere mantenuta tra la sponda dei corsi d'acqua pubblici ed i fondi oggetto di aratura, salvo ulteriori restrizioni particolari.

5. È fatto comunque assoluto divieto di occupare anche parzialmente le strade durante la lavorazione dei terreni.

6. È inoltre obbligo dell'operatore agricolo accertarsi che la macchina operatrice o parti di essa (ruote, aratro, ecc.) siano pulite al momento del transito su tratti di strade pubbliche o aperte al pubblico, onde evitare perdite di materiale.

7. La trasgressione dei commi da 1 a 4 comporterà per il contravventore, oltre al pagamento della sanzione prevista, l'obbligo di riparare eventuali danni provocati a strade o argini e di regolarizzare le dimensioni della capezzagna e della fascia di rispetto entro 60 (sessanta) giorni dall'accertamento dell'infrazione (salvo Ordinanza contingibile ed urgente).

8. L'irrigazione dei terreni confinanti con le strade deve essere eseguita in modo che le acque non invadano in alcun modo la sede stradale. In caso di irrigazione a pioggia dovranno essere posti sulla carreggiata i segnali di pericolo per strada sdruciolevole, con il pannello integrativo di zona soggetta ad allagamento.

9. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada, le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa e, ove necessari, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art 21

Strade vicinali

1. Tutte le strade vicinali e vicinali ad uso pubblico dovranno essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo, mantenute integre per tutta la larghezza e non modificate. È assolutamente vietato inserirsi sulla viabilità pubblica dai terreni adiacenti alle strade, se non dagli accessi autorizzati (art. 22 C.d.S.).

Art. 22
Spigolatura

1. Senza consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri, anche se spogliati interamente del raccolto.

Art. 23
Dilavamento dei terreni. Prevenzione ed interventi

1. Sarà cura del proprietario e del conduttore di terreni situati in aree particolarmente sensibili a fenomeni di dilavamento, individuate dall'Amministrazione comunale o da altri enti competenti, intervenire per limitare l'effetto di tali fenomeni sia attraverso un'opera di prevenzione (tecniche di aratura conformi, scelta di adeguate colture, ecc.), che di ripristino (rimboschimento e rinforzo di pendii, adeguate opere di scolo delle acque, ecc.).

Art. 24
Disciplina del pascolo vagante delle greggi

1. Il pascolo vagante delle greggi, fatti salvi motivi contingenti e gravi, è consentito solo ed esclusivamente nei luoghi e nei modi indicati dagli artt. 41 - 42 - 43 e 44 del D.P.R. n. 320/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria".

2. Il pascolo sul terreno di proprietà altrui senza il consenso del proprietario del fondo è vietato in qualsiasi periodo dell'anno.

3. È consentita la circolazione di animali, armenti e greggi lungo le strade comunali quando questa avvenga esclusivamente in ore diurne, rispettando le norme previste dal codice della strada e dando comunicazione al Sindaco almeno 15 giorni prima del transito.

4. Non sono ammessi il transito, la sosta e il pascolo di greggi e mandrie all'interno della perimetrazione dei centri abitati.

5. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 843 - 2° e 3° comma - e dell'art. 925 del Codice Civile, il proprietario di bestiame sorpreso a pascolare sul terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, verrà deferito dagli Organi di Vigilanza, all'Autorità Giudiziaria.

6. Il pascolo abusivo è considerato, secondo l'art. 636 del Codice Penale, "Delitto contro il patrimonio".

7. I conduttori di greggi o mandrie dovranno avere cura di impedire ammassamenti degli animali e comunque non occupare uno spazio di larghezza superiore a metà della carreggiata. Devono inoltre impedire sbandamenti degli animali dai quali possano derivare molestie e timori alle persone e danni alle proprietà limitrofe od alle strade.

Art. 25
Apiari ed alveari

1. Gli apiari devono essere collocati a non meno di 10m nella direzione di sortita delle api e non meno di 5m nelle altre direzioni rispetto:

- a) alle strade di pubblico transito
- b) ai confini di proprietà.

L'apicoltore non è tenuto all'osservanza di tale distanza se sono interposti muri, siepi ed altri ripari, così come previsto dalla L.R. n. 16 del 29.03.1988 art. 12.

TITOLO IV
MIGLIORAMENTI FONDIARI

Art. 26

Corsi d'acqua e sbancamenti

1. Qualsiasi miglioramento o riordino fondiario effettuato da privati non può modificare la sede di corsi d'acqua e/o dei canali di scolo. Sono vietati quindi interventi che possono deviare, canalizzare o ritombare i corsi esistenti, eliminare alberi o arbusti fiancheggianti le sponde ed interrare gli argini in assenza di specifico atto autorizzativo da parte del Comune.

2. Sono vietati sbancamenti o apporti di terra tali da modificare le quote del fondo in ogni suo punto, se non autorizzate dal Comune secondo le disposizioni dei vigenti strumenti urbanistici e della legislazione nazionale e regionale in materia.

TITOLO V
AGRICOLTURA BIOLOGICA

Art. 27
Agricoltura biologica

1. Per agricoltura biologica si intende l'insieme delle attività agricole e di allevamento che rendono minimo l'impiego di composti chimici che non siano il risultato di processi fisico/chimici normalmente rintracciabili in natura, come da regolamento CEE 2092/91.

2. I titolari di patentino per l'uso di presidi sanitari, oltre al rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento, sono altresì tenuti ad adottare ogni cautela per evitare che irrorando colture attigue a terreni coltivati secondo gli indirizzi dell'agricoltura biologica, si verifichino sconfinamenti delle sostanze tossiche.

Qualora ciò avvenisse in conseguenza ad una accertata negligenza dell'operatore, questi è da considerarsi quale responsabile sia dei danni alle colture di superficie che di quelli connessi alla qualità del suolo.

Sarà cura del proprietario o del conduttore dei terreni coltivati biologicamente dare pubblicità al tipo particolare di coltivazione in atto, apponendo cartelli nei quali sia chiaramente visibile la scritta "COLTURA BIOLOGICA", o, se del caso, "SUOLO TRATTATO BIOLOGICAMENTE".

TITOLO VI
MALATTIE ED INTERVENTI IGENICO-SANITARI

Art. 28

Acquisto e detenzione ed impiego dei prodotti fitosanitari in agricoltura

1. Nel corso dei trattamenti con prodotti fitosanitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici, aree pubbliche e private, strade e colture attigue.

2. All'interno dei centri abitati è vietato l'uso di prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi.

3. I trattamenti con prodotti fitosanitari, effettuati con atomizzatori e nebulizzatori, sono consentiti solo a distanze superiori a 30m da abitazioni ed edifici residenziali e superiori a 10m da altri luoghi pubblici e loro relative pertinenze.

Al di sotto di detta distanza i trattamenti dei terreni e delle colture agrarie possono essere effettuati solo con prodotti fitosanitari appartenenti alle categorie indicate dal precedente secondo comma, prima delle ore 10.00 o dopo le ore 17.00, in assenza di vento e con l'impiego della lancia a mano nei vigneti e frutteti, e delle irroratrici a barra nelle colture a terra (mais, soia). La pressione dei suddetti mezzi deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva ed il getto delle lance deve essere indirizzato in direzione opposta all'abitato.

4. È vietato l'uso di presidi sanitari su tutti i terreni che, per le loro caratteristiche di ritenzione idrica, pendenze, presenza di acque superficiali, ecc. possono costituire in canale diretto di immissione delle sostanze tossiche o nocive.

5. Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci in proprietà o superfici altrui, l'utilizzatore deve comunicare immediatamente al confinante il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza.

6. In aperta campagna il trattamento è consentito con tutti i prodotti antiparassitari nei limiti per cui il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade. Qualora si ravvisi tale rischio il trattamento deve essere temporaneamente interrotto.

7. È vietata la preparazione delle miscele antiparassitarie e lo scarico dei liquidi di lavaggio dei contenitori in prossimità di corsi d'acqua, pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie, piazze e pubbliche fognature.

8. I mezzi adibiti al trasporto e distribuzione delle miscele di cui sopra, devono essere costruiti e caricati in modo tale da non provocare spandimenti e/o sversamenti.

9. È vietato l'abbandono di contenitori vuoti di fitofarmaci. Il loro smaltimento deve avvenire secondo la normativa vigente.

10. Il locale di deposito e conservazione dei presidi sanitari non dovrà essere adibito alla conservazione di derrate alimentari e/o mangimi. Detto locale deve essere fuori terra, accessibile direttamente dall'esterno, chiuso a chiave, asciutto, fresco, aerato, facilmente pulibile; deve essere dotato di mezzi idonei ad effettuare eventuali interventi di emergenza in caso di allagamento, incendio o rottura di confezioni; inoltre è necessario adottare accorgimenti idonei per evitare la contaminazione del suolo, quali vasche di contenimento, pavimentazioni idonee, ecc.

Art. 29

Lotta alla zanzara tigre

1. La lotta alla zanzara tigre si basa essenzialmente su due tipi di interventi:
- a) Eliminazione dei potenziali focolai larvali;
 - b) Trattamenti larvicidi dei focolai che non possono essere eliminati (essenzialmente tombini di raccolta delle acque piovane).

A partire dal mese di marzo tutti i cittadini devono adottare i seguenti comportamenti:

- a) Eliminare tutte le raccolte d'acqua presenti in contenitori posti negli spazi di pertinenza (annaffiatoi, secchi, teli e simili) e mantenere i contenitori al coperto dalle piogge.
- b) Evitare i ristagni d'acqua nei sottovasi delle piante svuotandoli dopo l'annaffiatura e dopo ogni pioggia, nel terreno e non nei tombini.
- c) Eliminare qualsiasi tipo di raccolta d'acqua in bidoni, cisterne, vasche da bagno e simili presso gli orti, preferendo l'annaffiatura con getto diretto dai tubi o mediante secchi da svuotare completamente dopo l'utilizzo. Nel caso in cui si faccia ricorso a riserve d'acqua in contenitori, questi devono essere coperti con reti zanzariere da tenere ben tese e fissate o con coperchi a chiusura ermetica. Prestare attenzione ai teli di plastica in quanto possono dare origine, a seguito di pioggia, a raccolte di acqua.
- d) Evitare l'accatastamento all'aperto di qualsiasi tipo di oggetti e materiali nei quali si possono creare raccolte di acqua piovana.
- e) Evitare le piante in idrocoltura o sistemarle in maniera tale che la zanzara non riesca ad accedere all'acqua.
- f) Introdurre pesci rossi, che sono voraci predatori delle larve di zanzara, nelle vasche dei giardini.
- g) Controllare che le grondaie non siano otturate.
- h) Pulire, prima dell'inizio del ciclo dei trattamenti larvicidi, l'interno dei tombini di raccolta delle acque piovane eliminando il fango, le foglie ed altri detriti che si sono accumulati nel corso dell'anno.
- i) Evitare di disperdere nell'ambiente rifiuti nei quali possano raccogliersi quantità grandi o piccole di acqua piovana (pneumatici, bottiglie, barattoli, lattine, bicchieri, sacchetti e teli di plastica, ecc...).
- j) Trattare i tombini di raccolta delle acque piovane presenti entro la proprietà con prodotti insetticidi efficaci contro le larve delle zanzare.
- k) I trattamenti devono iniziare dal 31 marzo e protrarsi fino al 31 ottobre.
- l) La periodicità dei trattamenti varia a seconda del prodotto utilizzato.
- m) I trattamenti possono essere effettuati direttamente dal cittadino, acquistando il prodotto in farmacia, o rivolgendosi ad una ditta di disinfestazione.

Art. 30

Cartelli per esche avvelenate

1. Ai fini della tutela della salute pubblica è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli; è vietato, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.

2. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, debbono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali, e pubblicizzate dalle stesse ditte, tramite avvisi esposti nelle zone interessate. La tabellazione dovrà contenere l'indicazione della presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e le sostanze utilizzate.

Art. 31
Obbligo di denuncia

1. I proprietari o detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità Comunale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo.
Altresì devono segnalare all'Autorità Comunale il decesso dell'animale, avvenuto a causa di esche o bocconi avvelenati.

TITOLO VII SANZIONI

Art. 32

Sanzioni amministrative

1. Il procedimento sanzionatorio si basa sui principi e sugli istituti previsti dalla L.R. 17.01.1984 n. 1.

2. La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, non specificatamente sanzionate dalla Legge, è punita con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00.

3. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di compiere o di cessare un'attività e/o comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di contestazione da redigere ai sensi del 1° comma dell'art. 5 della L.R. 17.01.1984 n. 1 o nella notificazione da effettuare ai sensi del 2° comma dell'art. 5 della L.R. 17.01.1984 n. 1.

4. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigano, devono essere adempiuti immediatamente. Tali termini dovranno essere indicati tenuto conto delle circostanze e della gravità dell'infrazione accertata. L'esecuzione avviene sotto controllo del responsabile del servizio di Polizia Municipale. In caso di urgenza e/o contingenza il Sindaco può emettere specifica ordinanza di sospensione dell'attività e/o ripristino dei luoghi.

5. Le memorie difensive effettuate ai sensi dell'art. 8 della L.R. 17.01.1984 si estende anche agli obblighi di cui al punto 3.

6. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al punto 4, il responsabile del servizio di Polizia Municipale provvede alla denuncia del trasgressore per il reato di cui all'art. 650 del C.P., redige verbale di inottemperanza all'obbligo e provvede, qualora le circostanze lo esigano e previa notifica al trasgressore del verbale medesimo, con i suoi agenti od organi, all'esecuzione coattiva dell'obbligo.

Gli Agenti nell'esecuzione coattiva dell'obbligo possono avvalersi dell'opera e collaborazione di organi sia della pubblica amministrazione che di soggetti privati. Le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore.

7. Qualora il trasgressore o l'obbligato in solido non si avvalessero del pagamento della sanzione in misura ridotta entro 60 (sessanta) giorni, il responsabile della P.O. titolare del servizio di polizia municipale emetterà l'ordinanza di ingiunzione che costituirà titolo esecutivo per la riscossione della sanzione. Nel determinare la sanzione tra il minimo ed il massimo terrà conto dell'eventuale ravvedimento operoso effettuato dal trasgressore per ripristinare il danno o cessare l'attività contestata. Qualora il trasgressore o l'obbligato in solido non avessero eseguito le opere di ripristino o non avessero cessato l'attività, il responsabile della P.O., contestualmente, ordinerà l'esecuzione del ripristino o la sospensione dell'attività a pena dell'applicazione dei provvedimenti di cui al punto 6).

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento potranno essere aggiornate nel rispetto della legislazione vigente, con deliberazione del Consiglio Comunale entro gli importi minimo e massimo stabiliti dalla legge.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33

Abrogazione di norme

1. Il Regolamento Comunale di Polizia Rurale attualmente in vigore è abrogato a decorrere dall'esecutività del presente regolamento.

Art. 34

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento di Polizia Rurale entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.

Art. 35

Norme finali

1. Eventuali modifiche introdotte da nuove norme di legge nelle materie oggetto del presente Regolamento in generale si devono intendere recepite in maniera automatica.